Monticello B.za, 24/10/2025

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo è responsabile di reati penali e danni civili.

Bullismo e cyberbullismo: reati e responsabilità

I ragazzi e le ragazze responsabili di azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano, i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse** (art. 581)
- **lesione personale** (art. 582)
- **ingiuria** (art. 594)
- **diffamazione** (art. 595)
- **violenza privata** (art. 610)
- **minaccia** (art. 612)
- **danneggiamento** (art. 635)

Nei casi più gravi, basta la denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno.

*Cosa si intende per "**imputabilità**"?*

*Vuol dire avere la cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".*

Per poter avviare un **procedimento penale** nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto **14 anni**
- che anche se maggiore di 14 anni, sia **in grado di intendere e volere** (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con disabilità psichiche)

*Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi **può dar vita a due processi**, l'uno penale e l'altro civile.*

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne

I Genitori

Devono educare adeguatamente e vigilare, cercando di correggere i comportamenti devianti.
Questa responsabilità persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola

- Se il minore ha compiuto 14 anni, risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

- Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

- Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa di:

    - Aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene definita dal giudice in base alle circostanze),

    - Aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta

    - Non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, vista l'imprevedibilità e repentinità dell'azione dannosa.

Gli insegnanti e la scuola

Nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica (didattica ordinaria, viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive) il docente ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A rispondere in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante.

L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una "culpa in vigilando", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Inoltre l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

- art. 2048 codice civile , per cui gli insegnanti sono responsabili dei danni procurati dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"

- art. art.61 della L. 312/1980 n. 312, per cui il personale scolastico è chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi".

Il Dirigente Scolastico
Dario Maria Crippa

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esse connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Maria Crippa